

*X LEGISLATURA*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 402 del 26 ottobre 2017**

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DELIBERAZIONE N. 689  
DEL 24 OTTOBRE 2017**

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI, IV, I e VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL e CREL

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE”

### LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;
- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.i: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*”;
- VISTA la Legge Regionale 6 Agosto 1999, n.14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 in particolare le norme concernenti la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale;
- VISTA la Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 recante “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16/06/2016 recante “Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016”.
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 536 del 15 settembre 2016, recante “Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.lgs. 155/2010”.
- VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”
- CONSIDERATO necessario, alla luce del principio di buona amministrazione, , prevedere un pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione amministrativa e all’innovazione in materia ambientale, atte a migliorare il livello di efficacia ed

efficienza, nonché, così come previsto all'articolo 97 della Costituzione, a migliorare i livelli di economicità nell'azione della Regione in materia di ambiente e sostenibilità;

- VISTA l'allegata proposta di legge concernente: “Disposizioni in materia di ambiente” che consta di n. 16 articoli e di una relazione che formano parte integrante della presente deliberazione, redatta previo coordinamento formale dell'ufficio legislativo, nota prot. 537584 del 24/10/2017, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del r.r. 1/2002;
- VISTA la DEC 22 novembre 2016, n. 47 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Piano della Riserva Naturale del Laurentino Acqua Acetosa - Roma di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali e ss.mm.ii.;
- VISTA la DEC 10 ottobre 2017, n. 37 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Piano del Parco Naturale Appia Antica - Roma di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali e ss.mm.ii.;
- RITENUTO auspicabile che le sopracitate proposte di Deliberazione Consiliare siano esaminate congiuntamente alla allegata proposta di legge, nell'ambito di una manovra complessiva finalizzata a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale regionale;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,:

**di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale** l'allegata proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni in materia di ambiente” che consta di n. 16 articoli e di una relazione, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**  
**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE”**

## CAPO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

#### Art. 1

(Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico)

#### Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale)

#### Art. 3

(Modifiche in materia di risorse forestali)

#### Art. 4

(Contributi per l'incremento delle riserve idriche)

#### Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali protette regionali)

#### Art. 6

(Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)

#### Art. 7

(Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)

#### Art. 8

(Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico)

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI BONIFICHE

#### Art. 9

(Strategia Regionale Rifiuti Zero)

#### Art. 10

(Forum per l'economia circolare)

#### Art. 11

(Inserimento del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, recante disposizioni concernenti le Autorità di governo degli ambiti ottimali)

#### Art. 12

(Commissario unico straordinario. Disposizioni transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)

#### Art. 13

(Modifiche alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)

Art. 14

(Disposizioni relative all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti)

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

Art. 16

(Entrata in vigore)

## CAPO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

#### Art. 1

##### *(Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico)*

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l'uso razionale dell'energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, il Catasto regionale degli impianti termici, il controllo e la manutenzione degli impianti aeraulici.

2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. n. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

3) il controllo sull'installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).";

b) all'articolo 52, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. n. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 74/2013;

3) il controllo sull'installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b) c) e d) del d.lgs. n. 102/2014.".

3. L'accertamento documentale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi, sono eseguiti mediante il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Lazio di cui al d.m. 26 giugno 2015, di seguito denominato SIAPE Lazio.

4. Le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di

nuova costruzione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).

5. Il campione di cui al comma 4 è individuato dalla Direzione regionale competente in materia di energia, tramite il sistema informativo SIAPE, selezionando prioritariamente le classi energetiche più efficienti.

6. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, la Regione, anche avvalendosi di enti pubblici e privati accreditati, organizza appositi corsi di formazione per il personale addetto alla manutenzione e al controllo degli impianti aeraulici ed in particolare:

- a) gli impianti di condizionamento e di climatizzazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità, qualità, velocità della stessa e delle caratteristiche termo-igrometriche richieste;
- b) gli impianti di termoventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità, qualità e velocità della stessa e delle caratteristiche termiche richieste, escluso il controllo igrometrico;
- c) gli impianti di ventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

- a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;
- b) i termini e le modalità per l'invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;
- c) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 15 del d.lgs. n. 192/2005, 16 del d.lgs. n. 102/2014, 34 della l. n. 10/1991 e 288 del d.lgs. 152/2006;
- d) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, come modificati dalla presente legge;
- e) le modalità di istituzione e gestione del Catasto regionale degli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013;
- f) la definizione dei limiti minimo e massimo del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 74/2013;
- g) la disciplina del sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
- h) il funzionamento del SIAPE Lazio;
- i) l'istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore



ai 40.000 abitanti ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito;

- j) l'istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative. La partecipazione al comitato di indirizzo è a titolo gratuito;
- k) con riferimento agli impianti aereaulici, in conformità alle linee guida adottate in materia dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome:
  - 1) la frequenza e le modalità di effettuazione dei controlli;
  - 2) le procedure di sanificazione;
  - 3) le modalità di effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
  - 4) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.P.R. 74/2013 e dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del d.P.R. 75/2013, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

9. I proventi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del d.P.R. 75/2013, sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie", e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nel "Fondo per l'efficientamento energetico", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", destinato al finanziamento:

- a) del sistema informativo di cui al comma 7, lettera h);
- b) di interventi per l'efficientamento energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici;
- c) dell'attuazione e del monitoraggio del Piano Energetico Regionale (PER Lazio);
- d) delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo non superiore ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità.

10. Una quota dei proventi di cui al comma 7, lettera f), riscossi dalle autorità competenti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici, pari ad euro 100.000,00, è riversata annualmente alla Regione al fine di assicurare l'istituzione e la gestione del Catasto di cui di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013. Gli importi di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie", e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nel "Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche".

11. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 7/2017 è abrogato.

Art. 2

*(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale)*

1. Dopo il comma 100 della l.r. 17/2016 è inserito il seguente:  
“100-bis. L’organismo regionale elabora linee guida per la valutazione economica del capitale naturale e dei servizi ecosistemici e propone l’adozione di procedure per la relativa commercializzazione mediante una apposita piattaforma regionale di regolamentazione e monitoraggio degli scambi.”.

## Art. 3

### *(Modifiche in materia di risorse forestali)*

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### “Art.4

##### *(Definizione di bosco e delle aree assimilate)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), ai fini della presente legge si considerano bosco:

a) i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, edificata dalle specie riportate negli Allegati alla presente legge;

b) i castagneti, ivi compresi quelli da frutto, di origine naturale o artificiale, anche quando sono in attualità di coltura;

c) la macchia mediterranea;

d) le sugherete come definite e disciplinate dalla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera) e successive modifiche;

e) il paesaggio agrario e pastorale non più in attualità di coltura da oltre quindici anni, il cui recupero economico non sia attuabile a causa delle condizioni agronomiche generali. Nei casi di abbandono colturale per un periodo pari o inferiore a quindici anni, le suddette aree conservano la loro attualità di coltura ed il loro recupero per fini agro-silvo-pastorali, secondo le procedure vigenti e previo parere della struttura regionale competente in materia forestale, non configura trasformazione ad altra forma d'uso.

f) i filari e le fasce alberate che, alternativamente:

1) assolvono funzioni di frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi;

2) sono situati nelle pertinenze idrauliche;

3) hanno un valore storico riconosciuto.

g) i vivai forestali interni ai boschi.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 ed i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento della superficie boscata, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, i corsi d'acqua nonché le infrastrutture di larghezza inferiore a 20 metri non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici definite bosco ai sensi del comma 2.

4. Sono assimilati al bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.

5. Non rientrano nella definizione di bosco:

a) i giardini e le aree verdi, sia pubblici che privati;

b) le alberature stradali e la vegetazione arborea realizzata nell'ambito di piani e programmi urbanistici;

c) i filari e le fasce alberate, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera f);

d) gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno, ivi comprese le formazioni forestali di origine artificiale, realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali, promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli;

e) i terrazzamenti agrari;

f) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 lett. e).

6. Agli effetti di cui al comma 1 i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

7. Il regolamento forestale di cui all'articolo 36 specifica le modalità di determinazione dell'estensione dei boschi, individua e disciplina gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale e definisce le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.”;

b) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

“Art. 67-bis

*(Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della l. 353/2000, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all'esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi 24 mesi dall'evento calamitoso, gli interventi di cui al precedente periodo che non prevedono l'impiego di risorse finanziarie pubbliche possono essere realizzati senza l'autorizzazione ovvero la comunicazione di cui all'articolo 45.”;

c) al comma 1 dell'articolo 80, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) recuperare le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della l. 353/2000;”.

d) l'art 87 è abrogato.

2. All'articolo 10 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente la protezione delle aree boscate, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti “dall'articolo 4 della l.r. 39/2002”;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole “, così come individuato nel comma 3” sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “A tal fine, il comune può richiedere il supporto tecnico della struttura regionale competente in materia di foreste”.

#### Art. 4

##### *(Contributi per l'incremento delle riserve idriche)*

1. Al fine di favorire l'incremento delle riserve idriche disponibili per l'utilizzo a fini zootecnici e di protezione civile, la Regione concede contributi per la realizzazione di apposite vasche di accumulo, destinate all'abbeveraggio d'emergenza del bestiame e allo spegnimento degli incendi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 09 "Soccorso civile", di un'apposita voce di spesa denominata: "Contributi per la realizzazione di apposite vasche di accumulo, destinate all'abbeveraggio d'emergenza del bestiame e allo spegnimento degli incendi", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2018 ed euro 400.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse di cui al fondo speciale in conto capitale, disponibili a legislazione vigente nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" del bilancio regionale 2017-2019.

Art. 5

*(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali protette regionali)*

1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 6:
    - 1) al comma 2, dopo la parola "fossiliferi" sono inserite le seguenti: ", successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali";
    - 2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale.";
  - b) all'articolo 26:
    - 1) al comma 4, le parole da "congiunto" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, sentito il Comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 16 della l.r. 38/1999, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato e la Giunta regionale provvede alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.";
    - 2) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola "protetta" sono inserite le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati e nei limiti delle finalità previste dalla legge regionale istitutiva della stessa";
    - 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "01-bis. Il piano di cui al presente articolo può prevedere una perimetrazione diversa da quella di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).";
  - c) dopo il comma 2 dell'articolo 38 è inserito il seguente: "3-bis. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa all'interno dei siti e delle zone di cui all'articolo 6, comma 5, all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l'ente competente alla gestione.";
  - d) all'articolo 44:
    - 1) al comma 1 bis, primo periodo, dopo le parole: "(a), b)", sono aggiunte le seguenti: "d)" e al secondo periodo le parole: "d)," sono soppresse;
    - 2) al comma 6, le parole: "d)," sono soppresse;
    - 3) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7 bis. La gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera d), è affidata all'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa".».

## Art. 6

### *(Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)*

1. Alla l.r. 29/1997, dopo il capo III, è inserito il seguente:

“Capo III-bis  
Servizio volontario di vigilanza ambientale

### Art. 36-bis

#### *(Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)*

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale laziale favorendone l'integrazione, ferme restando le funzioni e i compiti in materia di vigilanza ambientale definiti dalla legislazione statale, come operatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, di seguito denominato servizio volontario.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio volontario può essere svolto, previo conseguimento dell'idoneità ai sensi dell'articolo 36-quater, da:

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- c) guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio);
- d) guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- e) guardie giurate ittiche di cui all'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio).

3. Possono avvalersi del servizio volontario la Regione, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali nonché gli enti locali, sulla base di un apposito programma di attività e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 36-quater, comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti di cui al medesimo comma provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di cui all'articolo 36-ter, comma 1, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio volontario.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato del servizio volontario.

Art. 36-ter  
(Compiti degli operatori del servizio volontario)

1. Gli operatori del servizio volontario contribuiscono alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare gli operatori del servizio volontario svolgono compiti di:

- a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve, ai monumenti naturali, ai siti di importanza comunitaria nonché ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
- b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
- c) educazione, attraverso la partecipazione a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e la promozione dell'informazione sulle normative in materia ambientale;
- d) valorizzazione, mediante la partecipazione alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale organizzate dalle istituzioni competenti.

2. Gli operatori del servizio volontario:

- a) esercitano i compiti di cui al comma 1 negli ambiti territoriali definiti dagli enti di cui all'articolo 36-bis, comma 3;
- b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
- c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello indicato dal regolamento di cui all'articolo 36-quater.

3. L'espletamento del servizio di vigilanza non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

4. Agli operatori di vigilanza è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio.

Art. 36-quater  
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 36-ter:

- a) organizza corsi per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento del servizio volontario nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
- b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento del servizio volontario, nominando la relativa commissione d'esame;
- c) provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco degli operatori del servizio volontario, secondo le modalità indicate dal regolamento regionale di cui al comma 2;
- d) sospende e revoca gli operatori del servizio volontario nelle ipotesi individuate dal regolamento di cui al comma 2;



2. La Giunta regionale, con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, definisce in particolare:

- a) le linee guida per la formulazione dei programmi di attività degli operatori del servizio volontario;
- b) le modalità di organizzazione del servizio volontario, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di aree naturali protette e del terzo settore;
- c) i requisiti per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento del servizio volontario;
- d) le materie oggetto dei corsi di idoneità e aggiornamento e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);
- e) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità allo svolgimento del servizio volontario;
- f) gli obblighi di comportamento degli operatori del servizio volontario;
- g) le ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento del servizio volontario;
- h) le modalità di istituzione e tenuta dell'elenco degli operatori del servizio volontario;
- i) le ipotesi di sospensione e revoca degli operatori del servizio volontario;
- j) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo degli operatori del servizio volontario;
- k) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.

3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di operatore del servizio volontario e il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 36-bis, comma 2, e degli operatori del servizio volontario.”.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per il servizio volontario di vigilanza ambientale”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse di cui all'articolo 3, comma 135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), disponibili a legislazione vigente nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” del bilancio regionale 2017-2019.

5. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea) sono sostituiti dal seguente: “Provvedono altresì all'osservanza della legge gli operatori del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.

6. Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuori strada dei veicoli a motore), le parole: “gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti: “gli operatori del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.

7. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale), le parole: “gli ispettori ecologici onorari nominati a norma della L.R. 19 settembre 1974, n. 61.” sono sostituite dalle seguenti: “gli operatori del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.

8. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori), le parole: “gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla L.R. 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti: “gli operatori del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.

9. Gli ispettori ecologici onorari di cui all'articolo 7 della l.r. 61/1974 decadono alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36-quater, comma 2, della l.r. 29/1997, come introdotto dalla presente legge, e comunque trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di cui all'articolo 36-quater, comma 2, della l.r. 29/1997, come introdotto dalla presente legge, può prevedere specifiche modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui al primo periodo all'elenco degli operatori del servizio volontario, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento.

Art. 7

*(Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)*

1. Ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, la Regione provvede, con il consenso degli interessati, all'assegnazione temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare gli stessi, sulla base di appositi protocolli di intesa, nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2016, n. 335.

## Art. 8

### *(Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico)*

1. Ai fini della prevenzione, contenimento e riduzione dell'inquinamento atmosferico, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, con propria deliberazione individua, in riferimento ai comuni appartenenti alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536, criteri per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse la cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e un conseguente superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale individua, in particolare, i criteri per la valutazione della sostenibilità territoriale degli impianti previsti al medesimo comma e per una loro eventuale localizzazione alternativa nonché misure di riduzione delle emissioni inquinanti esistenti volte a garantire un saldo emissivo complessivo della zona interessata pari a zero.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta una relazione nella quale sono descritte le conseguenze in termini di emissioni inquinanti e le misure di mitigazione o compensazione che intende apportare in conformità al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli impianti di cui al comma 1 da realizzare nei comuni di cui al medesimo comma.
5. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire in modo uniforme sul territorio regionale la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno, in armonia con quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006 e nel rispetto dell'articolo 17 della l.r. 14/1999, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, adotta linee guida di settore concernenti:
  - a) gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 che, in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni, possono determinare emissioni olfattive;
  - b) le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità da cui derivano o possono derivare emissioni odorigene.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI BONIFICHE

#### Art. 9

##### *(Strategia Regionale Rifiuti Zero)*

1. Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al fine di assicurare la revisione del ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e sostenibilità ambientale in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, la Regione definisce una "Strategia Regionale Rifiuti Zero", quale riferimento programmatico per l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. La "Strategia Regionale Rifiuti Zero" realizza, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e del sistema produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:

- a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali ed il riciclaggio, anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
- b) ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
- c) sostenere il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
- d) proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla produzione e alla gestione dei rifiuti;
- e) favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti;
- f) realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni tecnologiche o di processo finalizzate al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla riprogettazione dei prodotti, anche attraverso il loro disassemblaggio.

2. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed economicità, di cui all'articolo 178 d.lgs. 152/2006, la Regione sostiene i progetti di investimento, i nuovi impianti, la riconversione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali, destinati:

- a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;
- b) al potenziamento della raccolta differenziata, con preferenza per il sistema di raccolta domiciliare;
- c) alla trasformazione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA);
- d) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio;
- e) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione dei rifiuti e/o la crescita dei materiali riciclabili;
- f) a incentivare l'utilizzo, come materia prima principale, dei materiali derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani e industriali.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione aggiorna il piano regionale di gestione dei rifiuti, anche al fine di adeguare le relative previsioni agli obiettivi della "Strategia regionale rifiuti zero" ed ai seguenti obiettivi:

- a) Adeguamento degli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e trattamento biologico meccanico (TBM), autorizzati nella Regione Lazio al trattamento dei rifiuti urbani residui, attraverso innovazioni tecniche del processo industriale che consentano, per ciascun impianto, la riduzione degli scarti di lavorazione destinati all'interramento entro il limite massimo del dieci per cento del totale di rifiuti ivi conferiti;
- b) Avviamento al processo di trattamento con le metodologie e le migliori tecniche disponibili dell'autocompostaggio e del compostaggio di prossimità di una quota pari ad almeno il dieci per cento dei rifiuti organici generati nella Regione Lazio;
- c) Miglioramento delle performance ambientali degli impianti industriali di compostaggio al fine di assicurare il massimo recupero, dalle componenti organiche, di compost verde destinabile ad impieghi nelle attività di rinaturalizzazione e coltivazione agricola.

4. All'interno delle aree industriali individuate dagli strumenti urbanistici, le imprese in esse ricomprese possono costituire, anche in forma consortile, centri di raccolta unici nei quali far confluire rifiuti urbani, o assimilabili agli urbani, destinati al riciclo nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", di due appositi fondi denominati "Fondo per gli interventi in materia di strategia regionale rifiuti zero – parte corrente" e "Fondo per gli interventi in materia di strategia regionale rifiuti zero – conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a valere su ciascuna annualità 2018 e 2019, per gli interventi di parte corrente e ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2018 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, rispettivamente, delle risorse di cui all'articolo 3, comma 135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), disponibili a legislazione vigente nel programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" del bilancio regionale 2017-2019 e delle risorse di cui al fondo speciale in conto capitale, disponibili a legislazione vigente nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" del bilancio regionale 2017-2019.

6. . Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

## Art. 10

### *(Forum per l'economia circolare)*

1. Per la realizzazione della “Strategia Regionale Rifiuti Zero” di cui all’articolo 9, presso l’Assessorato regionale competente in materia di rifiuti è istituito il Forum permanente per l’economia circolare, di seguito denominato Forum, cui partecipano rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei comitati ambientalisti, nonché delle organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese aventi sede legale nella Regione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione, partecipazione e funzionamento del Forum. L’istituzione del Forum non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito. Le funzioni di segretario del Forum sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di rifiuti.

3. In attuazione del comma 1, lettera e) dell’articolo 9, la Regione promuove, attraverso il Forum di cui al comma 1, le attività di informazione ed educazione sull’economia circolare aventi ad oggetto, in particolare, le misure dirette alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, al riuso dei beni, al recupero di materiali ed al riciclaggio.

4. Il Forum organizza annualmente la Conferenza Istituzionale della Regione Lazio per la verifica dell’efficacia delle azioni previste dalla “Strategia Regionale Rifiuti Zero” e per l’individuazione di soluzioni innovative da inserire nei Piani e nei Programmi regionali.

5. All’attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

*(Inserimento del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, recante disposizioni concernenti le Autorità di governo degli ambiti ottimali)*

1. Dopo il Capo II della l.r.27/1998 è inserito il seguente:

“Capo II bis  
Autorità di governo degli ambiti ottimali

Art. 20 bis  
*(Individuazione degli enti di governo degli ambiti ottimali)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1 bis, del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011, la Regione individua, quali enti di governo degli ambiti ottimali individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7, le Autorità di governo degli ambiti ottimali, di seguito denominate Autorità.

Art. 20 ter  
*(Istituzione delle Autorità di governo d'ambito)*

1. Per ogni ambito territoriale ottimale individuato dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 è istituita un'Autorità cui aderiscono, obbligatoriamente, l'ente d'area vasta e tutti i comuni ricompresi nell'ambito corrispondente. L'Autorità esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede presso il comune capoluogo.

2. Le Autorità hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica.

3. Le Autorità informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le deliberazioni sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1 bis, del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011.

4. Le Autorità per l'espletamento delle proprie funzioni e attività sono dotate di un'apposita struttura tecnico-operativa, alle dipendenze di un Direttore generale di cui all'articolo 20 decies. Le Autorità possono inoltre avvalersi degli uffici e dei servizi della Regione e degli enti locali, previa stipula di apposita convenzione o secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Il regolamento di organizzazione interno delle Autorità definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica delle stesse.

Art. 20 quater  
*(Compiti dell'Autorità)*

1. Le Autorità provvedono all'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 e svolgono, altresì, i seguenti compiti:

- a) disciplinano i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a trattamento e successivo smaltimento nonché i flussi di rifiuti urbani differenziati compostabili da avviare a recupero, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di prossimità;



- b) determinano e controllano i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
- c) approvano il contratto di servizio sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h bis);
- d) individuano le modalità di scelta della forma di gestione del servizio dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni statali ed europee vigenti;
- e) determinano la tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- f) approvano la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- g) collaborano con le autorità o organismi statali di settore;
- h) predispongono i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche;
- i) predispongono la relazione di cui all'articolo 3bis, comma 1 bis, del d.l. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla l. 148/2011;
- j) espletano la procedura di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi della centrale acquisti regionale di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 12/2016.

2. Le Autorità sono finanziate attraverso i proventi derivanti dai contributi degli enti aderenti, da determinarsi con delibera del Comitato d'Ambito. Il contributo a carico di ciascun ente aderente è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l'ultimo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Le Autorità possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del servizio, nonché all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7.

#### Art. 20 quinquies (Organi dell'Autorità)

1. Sono organi dell'Autorità:

- a) il Presidente dell'Autorità;
- b) il Comitato d'ambito;
- c) l'Assemblea locale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi durano in carica cinque anni eccetto il Collegio dei revisori che dura in carica tre anni.

3. Le Autorità sono dotate di uno Statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Lo Statuto disciplina, in particolare, il funzionamento degli organi sulla base delle competenze attribuite dalla presente legge, i criteri e le modalità di elezione dei rappresentanti ai sensi degli articoli 20 sexies, comma 1, e 20 septies, comma 3, nonché le cause di decadenza dalle cariche.

Art. 20 sexies  
(*Presidente dell'Autorità*)

1. Il Presidente dell'Autorità, di seguito denominato Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è eletto dall'Assemblea locale tra i propri componenti in sede di elezione del Comitato d'ambito, secondo le modalità previste dallo Statuto di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3. Al Presidente spetta il rimborso delle spese di trasferta debitamente documentate, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato d'ambito e cura i rapporti con gli enti ricadenti nel rispettivo ambito territoriale ottimale.

3. Il Presidente adotta, in caso di urgenza ed indifferibilità, i provvedimenti di competenza del Comitato d'ambito, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 20 septies  
(*Comitato d'ambito*)

1. Il Comitato d'ambito, di seguito denominato Comitato, è l'organo collegiale dell'Autorità ed è composto da cinque rappresentanti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea locale tra i propri componenti.

2. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese di trasferta debitamente documentate, ai sensi della normativa vigente.

3. I criteri e le modalità di elezione dei rappresentanti di cui al comma 1 sono definiti dallo Statuto dell'Autorità di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3, nel rispetto della rappresentatività demografica e territoriale.

4. Il Comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 20 quater, commi 1 e 2, ad eccezione di quella prevista alla lettera j) del medesimo articolo spettante al Direttore generale e, in particolare, provvede altresì a:

- a) eleggere il vice Presidente dell'Autorità;
- b) definire l'organizzazione di ciascun servizio, nonché la scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto delle vigenti disposizioni statali ed europee di settore;
- c) approvare e aggiornare il Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;
- d) svolgere l'attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, la verifica circa la realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché il raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e il rispetto dei diritti dell'utenza;
- e) adottare il regolamento di organizzazione interno dell'Autorità ai sensi dell'articolo 20 ter, comma 5;
- f) approvare la dotazione organica dell'Autorità, all'esito dell'istruttoria svolta dal Direttore generale;
- g) approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito;
- h) approvare il bilancio dell'Autorità ed il conto consuntivo;
- i) adottare il regolamento interno dei lavori del Comitato;

- j) adottare il regolamento di contabilità dell'Autorità;
- k) predisporre le revisioni allo Statuto di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3, da sottoporre alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione;
- l) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità previste dall'articolo 20 nonies, comma 3;
- m) deliberare l'assunzione del Direttore generale di cui all'articolo 20 decies.

5. Al Comitato compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Autorità e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

6. Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3, il Comitato delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica con le modalità stabilite da regolamento interno di cui alla lettera h) del comma 4. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo Statuto di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3, può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.

7. Alle sedute del Comitato possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore competente in materia di rifiuti e il direttore regionale competente in materia di rifiuti.

8. Al Comitato compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Autorità.

9. La convocazione delle sedute del Comitato e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità.

10. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.

#### Art. 20 octies (*Assemblea locale*)

1. L'Assemblea locale, di seguito denominata Assemblea, è composta dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia e da tutti i sindaci dei comuni, o loro delegati, ricompresi nell'ambito territoriale corrispondente. I membri dell'Assemblea eleggono al loro interno, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3, un presidente con funzioni di direzione e coordinamento dei lavori della stessa.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia.

3. L'Assemblea delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno la metà dei rappresentanti dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale, che rappresentino complessivamente almeno la metà della popolazione residente nel medesimo ambito. Le sedute possono svolgersi per via telematica con le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3.

4. Alle sedute dell'Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente in materia di rifiuti, in caso di sua assenza, il direttore regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato.

5. Ai componenti dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

6. L'Assemblea elegge tra i propri componenti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 20 quinquies, comma 3, il Presidente dell'Autorità e i rappresentanti del Comitato e si esprime in sede consultiva su ogni argomento proposto dal Comitato o su iniziativa del Sindaco metropolitano o del presidente della provincia o di un terzo dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale.

Art. 20 nonies  
*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 concernente le funzioni e i compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti.

3. La nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è effettuata dal Comitato entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, individuato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 241, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito territoriale unico ottimale con il maggior numero di abitanti.

5. Con le modalità di cui al comma 3 sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti supplenti. L'incarico di componente supplente è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta. I membri del Collegio eleggono tra essi il Presidente.

7. Il Collegio dei revisori dei conti presenta annualmente alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente dell'Autorità d'ambito una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente. Il Collegio dei revisori dei conti, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 20 decies  
(Direttore generale)

1. L'Autorità ha un Direttore generale scelto mediante selezione pubblica. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato la cui durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. L'incarico ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il contratto disciplina la revoca dell'incarico nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche nonché le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

2. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile e in particolare:

- a) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Autorità da sottoporre all'approvazione del Comitato e ne cura l'inoltro alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione dei bilanci e delle relative deliberazioni assunte dal Comitato;
- b) predispone il Piano d'ambito da sottoporre all'approvazione del Comitato ed adotta la determina di presa d'atto dello stesso ai sensi dell'articolo 20 undecies, comma 2;
- c) predispone il contratto di servizio da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- d) formula proposte ed esprime pareri al Comitato;
- e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- f) adotta gli atti generali e di organizzazione e gestione del personale, attribuisce gli incarichi dirigenziali previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- g) predispone la dotazione organica da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- h) dirige coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- i) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- j) espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo sottoscrivendo i relativi contratti, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato;
- k) gestisce i contratti, controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
- l) predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità e la trasmette, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale;
- m) predispone la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito da sottoporre all'approvazione del Comitato.

Art. 20 undecies  
(Piano d'ambito dei rifiuti)

1. Il Piano d'ambito dei rifiuti, di seguito denominato Piano, costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e

prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario.

2. Il Piano è approvato dal Comitato su proposta del Direttore generale, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi di governo dell'Autorità. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale la quale, entro trenta giorni dal ricevimento può formulare osservazioni circa la conformità con il Piano generale dei rifiuti. Se entro il termine predetto la Giunta regionale non formula osservazioni, il Piano diventa esecutivo con determina di presa d'atto del Direttore generale. Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

3. Le previsioni contenute nel Piano sono vincolanti per i Comuni nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici o per i soggetti privati. I Comuni, in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano.

4. Il Piano ha la medesima durata prevista dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 e prevede:

- a) le modalità organizzative e gestionali del servizio dei rifiuti;
- b) i programmi d'investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici dell'impiantistica esistente o di nuova realizzazione;
- c) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, di preparazione per il riutilizzo e di raccolta differenziata e di effettivo riciclo, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nel territorio;
- d) i corrispettivi dei servizi riferiti ai diversi segmenti della gestione integrata dei rifiuti;
- e) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

5. Il Piano è articolato in sezioni e prevede:

- a) la ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e dei privati;
- b) la ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nei territori di competenza;
- c) la programmazione degli interventi in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- d) il modello gestionale ed organizzativo;
- e) il piano economico finanziario, comprensivo di tariffa del servizio articolata per ciascun comune, tra cui la percentuale di raccolta differenziata;
- f) il piano di impatto occupazionale.

#### Art. 20 duodecies

##### *(Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti)*

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di rifiuti è istituito, senza oneri aggiuntivi, l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato Osservatorio, che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi all'attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio si avvale dell'ARPA Lazio.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'Osservatorio:

- a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

- b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- c) provvede a monitorare l'andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le connesse modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente pianificazione regionale;
- d) promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
- e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
- g) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
- h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
- i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero.

4. L'Osservatorio presenta annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta.

5. L'Osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3 sui siti istituzionali delle Autorità e della Regione.”.

## Art. 12

*(Commissario unico straordinario.*

*Disposizioni transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)*

1. Ai fini della costituzione delle Autorità di governo degli ambiti ottimali, di seguito denominate Autorità, di cui al Capo II-bis della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente della Regione nomina un Commissario unico straordinario, di seguito denominato Commissario, scelto tra dirigenti e funzionari regionali, nonché di enti strumentali della Regione, che opera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) verifica della corretta attuazione delle disposizioni statali e regionali in materia di organizzazione degli Ambiti territoriali ottimali;
- b) elabora gli schemi di Statuto delle Autorità e di regolamento interno dei rispettivi Comitati d'ambito, da proporre all'approvazione della Giunta regionale secondo le modalità di cui al comma 4;
- c) elabora lo schema tipo di deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 5.

2. Il Commissario dura in carica fino alla data di costituzione delle Autorità e comunque non oltre un anno dalla data di nomina.

3. Il Commissario, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa stipula di apposita convenzione o secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 septies, comma 4, lettere i) e k), della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, lo Statuto delle Autorità e il regolamento interno dei rispettivi Comitati d'ambito.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, lo schema tipo della deliberazione del Consiglio comunale necessaria ai fini dell'adesione al rispettivo ambito regionale individuato dal vigente piano regionale di gestione di cui all'articolo 7 della l.r. 27/1998.

6. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, i comuni adottano, nel rispetto dello schema tipo individuato ai sensi del medesimo comma, la deliberazione del Consiglio comunale di adesione al rispettivo ambito regionale. La deliberazione di cui al primo periodo è comunicata alla Regione con nota a firma del Sindaco entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione regionale di cui al comma 5.

7. Nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche, decorso il termine di cui al comma 5, il Commissario diffida l'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali predisporre gli atti necessari ai fini dell'esercizio da parte del Presidente della Regione dei poteri sostitutivi di cui al citato articolo mediante la nomina di un commissario ad acta addebitando le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

8. Entro trenta giorni dalla data di completamento delle procedure di adesione di cui ai commi 6 e 7, il Presidente della Regione convoca l'Assemblea locale interessata, ai fini dell'elezione del Presidente dell'Autorità e del Comitato d'ambito. Se l'Assemblea locale non provvede alla elezione del Presidente



dell'Autorità e del Consiglio di Ambito entro i successivi centoventi giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 27/1998 come modificato dalla presente legge.

9. Il Presidente dell'Autorità, sino all'insediamento del Direttore generale di cui all'articolo 20 decies della l.r. 27/1998 come introdotto dalla presente legge, si avvale di personale regionale, previa stipula di apposita convenzione o secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

10. Entro centoventi giorni dalla data di insediamento degli organi dell'Autorità si provvede alla nomina del Direttore generale, individuato a seguito di selezione pubblica.

11. Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino alla completa organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dal Capo II-bis della l.r. 27/1998 come introdotto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Autorità. In attesa della scadenza dei rapporti in corso, l'Autorità, ove abbia optato per l'esternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, procede all'affidamento del servizio nel rispetto delle disposizioni statali ed europee vigenti in materia e prevede che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere siano acquisite alle ulteriori scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari l'Autorità disciplina le opportune differenziazioni tariffarie.

13. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

## Art. 13

*(Modifiche alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)*

1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1  
*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione in coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e definisce, altresì, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche nonché della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, le funzioni amministrative di competenza regionale, metropolitana, provinciale e comunale.”;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole “dall'articolo 7 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 184 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3  
*(Principi)*

1. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e il perseguimento degli obiettivi di economia circolare come indicati dalla normativa europea e statale, la Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenute a dare attuazione ai seguenti principi:

a) assicurare la tutela igienico-sanitaria del territorio regionale;

b) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;

c) sviluppare la raccolta differenziata, il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti nella protezione dell'economia circolare;

d) adottare ogni miglior tecnica disponibile per il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti residui;

e) garantire la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di azioni complementari quali le attività di fitorisanamento e fitodepurazione, preferibilmente integrate all'interno di nuove filiere produttive sostenibili.”;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la verifica di conformità con il piano regionale di gestione di cui all'articolo 7 delle deliberazioni metropolitana o provinciali di cui all'articolo 11 e dei piani d'ambito di cui all'articolo 20 undecies”;

3) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) l'adozione dei piani relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'articolo 239, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.”;

- 4) alla lettera h) del comma 1, le parole “dall’articolo 5, comma 6 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
- 5) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente: “h bis) la predisposizione dello schema tipo del contratto di servizio di cui all’articolo 20 quater, comma 1, lettera c);”;
- 6) al comma 2, le parole: “legge regionale 1 luglio 1996, n. 25” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche”;
- e) all’articolo 5:
  - 1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006;”;
  - 2) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
  - 3) al comma 3, le parole: “, nonché dei piani provinciali” sono soppresse;
- f) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) alla lettera a) del comma 1 le parole “articolo 21 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 198 del d.lgs. 152/2006” e le parole: “dei piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “del piano d’ambito di cui all’articolo 20 undecies”;
  - 2) alla lettera d) del comma 1 le parole “articolo 50 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 255 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche “;
  - 3) il comma 3 è abrogato;
- g) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis

*(Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti)*

1. Al fine di promuovere una gestione del servizio dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché livelli adeguati ed omogenei di qualità dello stesso e di garantire i diritti e gli interessi degli utenti, è istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di rifiuti, il Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) formula proposte ed iniziative a tutela e garanzia degli interessi e dei diritti degli utenti;
  - b) effettua attività di analisi e valutazione sulla gestione economica del servizio e sulle politiche tariffarie applicate;
  - c) monitora la qualità del servizio;
  - d) si attiva presso i soggetti interessati, anche su segnalazione delle associazioni degli utenti, nel caso di accertate omissioni o inadempienze relative alla gestione del servizio che possono compromettere la regolare erogazione dello stesso;
  - e) esprime valutazioni in ordine a problematiche e criticità del servizio, anche su richiesta degli enti locali, del soggetto gestore, delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;
  - f) promuove l’informazione la diffusione dei diritti e interessi degli utenti in merito alla gestione del servizio.
3. Il Garante è nominato dal Presidente della Regione tra persone che dispongono di particolare competenza ed esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.

4. La carica di Garante è incompatibile con lo svolgimento di attività che possano presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Qualora il Garante sia scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Al Garante è attribuita un'indennità pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.

7. Ogni anno il Garante elabora e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e del Consiglio regionale.

8. Per lo svolgimento della propria attività il Garante si avvale di una apposita segreteria composta da personale regionale, costituita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

9. Il Garante opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di gestione dei rifiuti, con il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) di cui alla legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 e con l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 20 duodecies.

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Garante può richiedere alle strutture regionali e ai soggetti gestori informazioni e documenti.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 55.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", di un'apposita voce di spesa denominata: "Spese per il garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti", alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di riserva per le spese obbligatorie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". L'Assessore competente in materia di rifiuti, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, l'Assessore competente in materia di rifiuti, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi.

h) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: "Programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti";

i) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche";

2) alla lettera e) del comma 3 le parole: "articolo 18 comma 2 lettera) del d.lgs. 22/1997" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 195 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche";

3) al comma 4, le parole da: "sentito" sino alla fine del comma sono soppresse;

l) all'articolo 9, comma 1:

1) alla lettera b), le parole "nei piani provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle deliberazioni di cui all'articolo 11";

2) alla lettera c), le parole: "legge regionale 4 settembre 1997, n. 28" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche";

m) all'articolo 10, comma 1, le parole da: “, previo parere” sino a “l.r. 74/1991,” sono soppresse;

n) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

*(Individuazione delle zone idonee e non idonee)*

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti la città metropolitana di Roma capitale e le province provvedono, con deliberazione dell'organo competente, sentita la competente Autorità di governo d'ambito di cui all'articolo 20-ter, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale metropolitano o provinciale, qualora vigente, e delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettere b), c), f) e g).
2. La deliberazione di individuazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla data di adozione ai fini della verifica di conformità da parte della Giunta regionale nei successivi centoventi giorni, sentita la commissione consiliare competente. Nel caso di inutile decorso del termine di centoventi giorni la deliberazione di cui al comma 1 si intende verificata positivamente. Qualora la deliberazione di cui al comma 1 contenga elementi di difformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale la rinvia alla città metropolitana di Roma capitale o alla provincia unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la città metropolitana di Roma capitale o la provincia devono provvedere all'adeguamento della deliberazione alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 13.”;

o) l'articolo 12 è abrogato;

p) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art 13

*(Poteri sostitutivi della Regione)*

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali e delle Autorità di cui al capo II-bis, nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).
  2. All'Autorità di cui al Capo II-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente disposizioni per i commissari di nomina regionale.”;
- q) all'articolo 18, comma 1, le parole: “dai piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “dalle deliberazioni di cui all'articolo 11”;
- r) all'articolo 20 comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) le parole “articolo 31, comma 2, del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 214, comma 2 del d.lgs. 152/2006”;
  - 2) le parole “disciplinato dal Titolo I, Capo V del d.lgs. 22/1997” sono soppresse;
  - 3) le parole “articolo 31, commi 1,2 e 3 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
- s) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 2, dopo le parole “corsi d'acqua e i litorali” sono inserite le seguenti: “, anche in ambito di Contratti di Fiume come individuati dall’articolo 3, comma 95 della l.r.17/2016”;
  - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
“2 bis. Al fine di implementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa dei comuni in ordine all’adempimento delle competenze in ambito di bonifica dei siti inquinati, la Direzione regionale competente, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza corsi di formazione a cadenza annuale in materia di bonifica dei siti inquinati rivolti al personale comunale.”;
  - t) all’articolo 39, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:  
“2 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi altresì con riferimento ai progetti di bonifica che prevedano alternativamente:
    - a) azioni di fitorisanamento e fitodepurazione, da integrarsi alle azioni di rimozione e confinamento delle sorgenti di contaminazione, quali tecniche naturali a basso impatto ambientale che consentono una riduzione dei livelli di inquinante, anche al fine di incentivare la creazione di nuove filiere produttive;
    - b) con riferimento alle sole attività di bonifica, in via prioritaria e a parità di criticità ambientale, anche azioni integrate di realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, predisposte anche in partenariato con soggetti privati e gestori della rete elettrica nazionale e volte al riutilizzo produttivo sostenibile delle aree dismesse.
- 2-ter. I progetti di cui alla lettera b) del comma 2-bis sono esaminati congiuntamente dalle strutture regionali competenti in materia di infrastrutture energetiche e di bonifica dei siti inquinati.”.

## 2. Alla l.r. 27/1998:

- a) ovunque ricorrano le parole: “le province” sono premesse le seguenti: “la città metropolitana di Roma capitale e”;
- b) ovunque ricorrano la parola: “province” sono premesse le seguenti: “città metropolitana di Roma capitale e”;
- c) ovunque ricorrano le parole: “la provincia” sono premesse le seguenti: “la città metropolitana di Roma capitale e”;
- d) ovunque ricorrano le parole: “delle province” sono premesse le seguenti: “della città metropolitana di Roma capitale e”;
- e) ovunque ricorrano le parole: “dalle province” sono premesse le seguenti: “dalla città metropolitana di Roma capitale e”;
- f) ovunque ricorrano le parole: “alle province” sono premesse le seguenti: “alla città metropolitana di Roma capitale e”;
- g) ovunque ricorra la parola: “provinciale” è premessa la seguente: “metropolitana e”;
- h) ovunque ricorra la parola: “provinciali” è premessa la seguente: “metropolitano e”.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2-bis, lettera a), della l.r. 27/1998, come introdotte dalla presente legge, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con propria deliberazione, all’aggiornamento delle linee guida di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 27/1998.

## Art. 14

### *(Disposizioni relative all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente, nell'ambito delle procedure relative all'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

- a) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- b) non devono aver riportato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche;
- c) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- d) non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) non devono essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

2. Alla domanda per l'autorizzazione prevista al comma 1, nel caso di società o consorzio, è allegata, oltre a quanto richiesto ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006, una relazione relativa all'assetto societario contenente, in particolare, i nominativi dei proprietari e degli amministratori nonché l'eventuale presenza di altre società attraverso la detenzione di quote azionarie o altre forme di partecipazione.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 15

#### (Disposizioni transitorie)

1. Relativamente ai piani delle aree naturali protette già proposti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, continua ad applicarsi il procedimento di cui all'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.



Art. 16  
(Entrata in vigore)

Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL)

## **RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE”**

Alla luce del principio di buona amministrazione, si è reso necessario prevedere un pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione amministrativa e all'innovazione in materia ambientale, atte a migliorare il livello di efficacia ed efficienza, nonché, così come previsto all'articolo 97 della Costituzione, a migliorare i livelli di economicità nell'azione della Regione in materia di ambiente e sostenibilità. È stata così redatta la proposta di Legge in oggetto che tratta di alcuni temi di grande rilievo in materia di ambiente e sostenibilità:

### **Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico**

Le norme di cui alla presente proposta di Legge nascono con lo scopo di favorire l'efficientamento energetico, l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro innovando rispetto alle disposizioni della **Legge Regionale 6 Agosto 1999, n.14**, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”.

### **Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale**

Con la legge 17 del 2016 venne introdotta la figura dell'Organismo regionale per il capitale naturale. Con tale articolo si prevede che tale Organismo elabori apposite linee guida per la valutazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, prevedendone anche la commercializzazione attraverso una apposita piattaforma.

Il Capitale Naturale, può essere definito come l'insieme dei beni e servizi naturali che apportano benefici all'uomo e all'economia, ed è rappresentato dal patrimonio naturale - di enti e privati - presente sul suolo e sottosuolo regionale.

La Piattaforma regionale per la valorizzazione del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici andrà a costituire un luogo dove verranno resi disponibili - dai produttori o gestori di foreste - prodotti che possono essere acquistati da beneficiari o fruitori quali imprese, cittadini o altri enti.

### **Modifiche in materia di risorse forestali**

La presente proposta di modifica della legge regionale n. 39/2002, concernente le norme in materia di gestione delle risorse forestali, ha la finalità di eliminare vulnus e antinomie con il quadro normativo, che hanno comportato dubbi interpretativi, nonché colmare lacune nelle procedure autorizzative e consentire così una fattiva semplificazione delle procedure stesse e dei tempi procedurali.

### **Contributi per l'incremento delle riserve idriche**

Si prevede che al fine di favorire l'incremento delle riserve idriche disponibili per l'utilizzo a fini zootecnici e di protezione civile, la Regione conceda contributi per la realizzazione di apposite vasche di accumulo, destinate all'abbeveraggio d'emergenza del bestiame e allo **spegnimento degli incendi**.

### **Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali protette regionali**

Vengono previste una serie di modifiche alla l.r. 29 del 1997:

si modifica l'**articolo 6 (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria)** nella parte che prevede la definizione di monumento naturale.

Inoltre, sempre all'articolo 6, viene aggiunto un comma finale che prevede l'affidamento della gestione di Siti della Rete Natura 2000 agli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette.

In tema di procedimento di approvazione dei piani di assetto, **all'articolo 26 (Piano dell'area naturale protetta)** si introduce un'importante novità: se il consiglio regionale non si esprime sulla proposta di piano entro novanta giorni dalla data in cui la proposta gli viene trasmessa, il Piano si intende approvato.

Sempre in riferimento all'articolo 26, inoltre, viene specificato che il Piano di assetto prevede la perimetrazione definitiva dell'area naturale, **sentiti gli enti locali interessati e nei limiti delle finalità previste dalla legge istitutiva**

**all'articolo 38 (sanzioni)**, viene introdotto un ulteriore comma ove si specifica che si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo anche qualora le violazioni siano commesse all'interno dei siti della Rete natura 2000.

**all'articolo 44 (aree naturali protette istituite)** vengono previste una serie di modifiche finalizzate al passaggio della gestione della riserva naturale Monte Soratte, attualmente gestita dalla Città metropolitana di Roma capitale, alla Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa.

#### **Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale**

L'inserimento di un apposito Capo all'interno della l.r. 29 del 1997 contenente le norme per il Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale, è motivato dalla necessità di apportare chiarezza ed inserire in un quadro di riferimento normativo certo, una consolidata espressione del volontariato, estremamente funzionale ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della L.R. 29/97.

Nell'ambito del sistema del volontariato viene quindi prevista l'istituzione del servizio di vigilanza ambientale al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico (art 36 bis).

#### **Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta**

Con DGR 335 del 2016 venne effettuata la ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta.

Con questa proposta legislativa si richiama tale delibera a fini chiarificatori e soprattutto si prevede la possibilità di realizzare protocolli di intesa per l'assegnazione temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare gli stessi nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale.

#### **Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico**

Al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico si prevede che:

la Giunta con propria deliberazione individui, in riferimento ai comuni appartenenti alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536, criteri per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse la cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e un conseguente superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe.

la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, adotta linee guida di settore concernenti impianti soggetti a VIA, VAS, AIA che determinino emissioni olfattive

#### **Strategia Regionale Rifiuti Zero e Forum per l'economia circolare**

Attraverso questo articolo si prevede che la Regione definisca una "Strategia Regionale Rifiuti Zero", quale riferimento programmatico per l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti, al fine di introdurre e sviluppare il principio di economia circolare all'interno del ciclo integrato di rifiuti, prevedendo altresì il finanziamento di progetti innovativi finalizzati ad esempio al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica e alla riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata.

Viene inoltre prevista l'istituzione presso l'Assessorato regionale competente in materia di rifiuti del **Forum permanente per l'economia circolare**, cui partecipano rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei comitati ambientalisti, nonché delle organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese aventi sede legale nella Regione.

#### **Inserimento del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti".**

Al fine di dare attuazione alla normativa nazionale, ( che, all'articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regione), si prevede l'aggiunta di un

capo 2 bis alla l.r. 27 del 1998 ai fini dell'istituzione, **per ogni ambito territoriale ottimale individuato dal piano regionale dei rifiuti**, dell'Autorità di governo d'ambito a cui aderiscono, obbligatoriamente, l'ente d'area vasta e tutti i comuni ricompresi nell'ambito corrispondente. Le Autorità esercitano le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e hanno sede presso il comune capoluogo.

Ogni Autorità provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e svolge una serie di compiti, in particolare disciplina i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a trattamento e successivo smaltimento nonché i flussi di rifiuti urbani differenziati compostabili da avviare a recupero, determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità. approva il contratto di servizio sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione, individua le modalità di scelta della forma di gestione del servizio dei rifiuti, determina la tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni vigenti, approva la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Sono previsti alcuni organi dell'Autorità:

- a) il Presidente dell'Autorità
- b) il Comitato d'ambito;
- c) l'Assemblea locale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti,

L'Autorità ha, inoltre, un Direttore generale scelto mediante selezione pubblica.

Presso l'assessorato competente è inoltre istituito, senza oneri aggiuntivi, l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti,.Strumento indispensabile ai fini operativi risulta essere il Piano d'ambito dei rifiuti, che costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziarioIl Piano è approvato dal Comitato su proposta del Direttore generale.

Ai fini della costituzione delle Autorità di governo degli ambiti ottimali con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un **Commissario unico straordinario**.

Al fine di aggiornare e di integrare all'interno del sistema della l.r. 27 del 1998 le innovazioni di cui si è detto, vengono previste una serie di modifiche puntuali alla l.r. 27 del 1998.

Una importantissima novità è poi costituita dall'istituzione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di rifiuti, del **Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti**, Il Garante è nominato dal Presidente della Regione tra persone che dispongono di particolare competenza ed esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.

Modifiche alla l.r. 27 del 1998 vengono altresì introdotte in materia di **BONIFICHE** attraverso l'introduzione, nel novero dei principi della legge, del principio della promozione di nuove tecnologie e di azioni complementari quali le attività di fitorisanamento e fitodepurazione, preferibilmente integrate all'interno di nuove filiere produttive sostenibili. L'applicazione delle stesse nel mondo agricolo ha anche una valenza sociale, rendendo l'imprenditore agricolo un soggetto che contribuisce e partecipa in via diretta alle azioni di ripristino ambientale di una data area.

All'articolo 23 della l.r. 27/98 si prevede poi che la Regione promuova ed incentivi, attraverso le province, le attività di volontariato volte alla pulizia di aree lungo i corsi d'acqua e i litorali, **anche in ambito di contratti di fiume di lago e di costa**.

L'ASSESSORE AI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE e RIFIUTI  
(Mauro Buschini)

## RELAZIONE TECNICA

Proposta di legge regionale, recante: *“Disposizioni in materia di ambiente”*

La proposta di legge in oggetto, recante disposizioni in materia di ambiente, consta di sedici articoli suddivisi in tre capi.

Per quel che concerne le norme i cui effetti finanziari sul bilancio regionale necessitano di apposite coperture finanziarie, si citano gli articoli 4, 6, 9 e 13, mentre, per quel che concerne le norme rispetto alle quali si prevedono specifiche clausole di invarianza finanziaria, si citano gli articoli 1, comma 8, 10, comma 5, 11, comma 1, 12, commi 1 e 13 e 13, comma 1, lettera s). Un riferimento a parte meritano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, laddove sono state previste apposite modalità di copertura in materia di impianti termici e di APE.

In riferimento all'articolo 4, ai sensi del quale si prevedono contributi per l'incremento delle riserve idriche, in particolare per la realizzazione di apposite vasche di accumulo, destinate all'abbeveraggio d'emergenza del bestiame e allo spegnimento degli incendi, si dispone l'istituzione, nell'ambito del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 09 “Soccorso civile”, di un'apposita voce di spesa denominata: “Contributi per la realizzazione di apposite vasche di accumulo, destinate all'abbeveraggio d'emergenza del bestiame e allo spegnimento degli incendi”. Da un computo metrico estimativo di massima effettuato dalla struttura regionale competente, sono state individuati n. 20 punti di accumulo limitrofi a fontanili, del costo di 20.000€/cad.. Pertanto, alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 400.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse di cui al fondo speciale in conto capitale, capitolo di spesa T28501, di cui al programma 03 della missione 20, il cui ammontare disponibile, a legislazione vigente, è pari ad euro 2,35 milioni di euro per l'anno 2018 ed euro 8,9 milioni per l'anno 2019.

In riferimento all'articolo 6, agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni della Regione nei confronti dell'istituendo servizio volontario di vigilanza ambientale, funzioni principalmente a carattere formativo, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per il servizio volontario di vigilanza ambientale”. Alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 40.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse di cui all'articolo 3, comma 135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), il cui ammontare disponibile a legislazione vigente per ciascuna delle annualità di riferimento, nell'ambito del capitolo R47904 di cui al programma 07 della missione 09, è pari ad euro 1,8 milioni.

La quantificazione degli oneri predetti, basata sulla stima effettuata dalla struttura regionale competente, tiene conto dello svolgimento dei corsi di formazione/aggiornamento secondo una cadenza semestrale (2 sessioni annue), da 40 ore ciascuno (5 gg da 8 h ciascuno), per un totale di 50 partecipanti a sessione (da suddividersi in due classi da 25 persone). Il costo complessivo, stimato in circa 20.000,00 euro a sessione, si compone delle seguenti voci:



<i>voce di spesa</i>	<i>costo</i>	<i>1 classe</i>	<i>totali 2 classi a semestre</i>
aula	400,00 € al giorno (5 gg da 8 h)	2.000,00 €	4.000,00 €
tutor	25,82 € a h	1.016,80 €	2.033,60 €
docenza	110,77 € a h	4.430,80 €	8.861,60 €
preparazione 30% a gruppo docenza			2.658,48 €
progettazione una tantum	350,00 €		350,00 €
spese di riproduzione materiali dispense o <i>slide</i>	15,00 € (x 50 partec.)		750,00 €
varie (costi materiale di cancelleria etc.)			700,00 €
<b>totale corso a semestre per 50 partecipanti</b>			<b>19.353,68 €</b>
<b>totale corso annuo per 50 partecipanti</b>			<b>38.707,36 €</b>

In riferimento all'articolo 9, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla "Strategia regionale Rifiuti Zero", si prevede l'istituzione, nell'ambito del programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", di due appositi fondi denominati "Fondo per gli interventi in materia di strategia regionale rifiuti zero – parte corrente" e "Fondo per gli interventi in materia di strategia regionale rifiuti zero – conto capitale". Ai sensi del predetto articolo, la "Strategia regionale Rifiuti Zero" rappresenta il riferimento programmatico per l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. n. 152/2006. In relazione a quest'ultimo, in particolare per quel che concerne gli interventi per la raccolta differenziata, si ricorda che nel bilancio regionale sono già appositamente iscritte risorse "libere" all'interno del programma 03 della missione 09 (per la parte corrente: euro 6,9 mln per il 2017, euro 6,8 mln per il 2018 ed euro 6,7 mln di euro per il 2019; per la parte in c/cap.: euro 15,7 mln per il 2017, euro 15 mln per il 2018 ed euro 25 mln per il 2019).

Con il presente articolo, quindi, tenuto conto di quanto sopra, si intendono prevedere nuove risorse, prevalentemente in conto capitale, che andranno ad implementare gli interventi in materia di rifiuti, secondo quanto previsto dalla "Strategia regionale Rifiuti Zero".

Pertanto, per gli oneri di parte corrente, all'autorizzazione di spesa prevista pari ad euro 200.000,00, a valere su ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), il cui ammontare disponibile a legislazione vigente per ciascuna delle annualità di riferimento, nell'ambito del capitolo R47904 di cui al programma 07 della missione 09, è pari ad euro 1,8 milioni. Per gli interventi in conto capitale, all'autorizzazione di spesa prevista pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2018 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse di cui al fondo speciale in conto capitale, capitolo di spesa T28501, di cui al programma 03 della missione 20, il cui

ammontare disponibile, a legislazione vigente, è pari ad euro 2,35 milioni di euro per l'anno 2018 ed euro 8,9 milioni per l'anno 2019.

Si prevede, altresì, che alla copertura degli oneri di cui al presente articolo possano concorrere le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

In riferimento all'articolo 13, agli oneri derivanti dall'istituzione del "Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti", pari ad euro 55.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante l'apposita voce di spesa denominata: "Spese per il garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti", di cui al programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". Tenuto conto del costo medio normalmente stabilito per un ruolo analogo, la spesa di cui al presente articolo ha natura obbligatoria e continuativa e trova la relativa copertura finanziaria mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il pagamento delle spese obbligatorie di cui al programma 01 della missione 20, capitolo di spesa T21503, intendendosi corrispondentemente ridotte, per il medesimo importo, le risorse già destinate alla copertura delle spese obbligatorie di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011. Inoltre, qualora si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, è stata prevista un'apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le dette previsioni.

Rispetto a quanto sopra, si precisa, che gli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6 e 9, operano come limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2016 e dell'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 e che, vista la natura non obbligatoria e non continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio regionale 2017-2019, non risulta necessario introdurre in questa sede alcuna clausola di salvaguardia.


Infine, come accennato in premessa, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, sono previste apposite modalità di copertura in materia di impianti termici e di APE:

- a) in relazione ai proventi derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera e) del d.P.R. n. 75/2013, in materia di certificazione energetica, si dispone che gli stessi sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie" e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nel "Fondo per l'efficientamento energetico", da istituirsi nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", al fine di consentire il finanziamento del sistema informativo SIAPE Lazio di cui al comma 7, lettera h), dell'articolo 1, di interventi per l'efficientamento energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, dell'attuazione e del monitoraggio del Piano Energetico Regionale (PER Lazio) e delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo non superiore ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità.
- b) in riferimento ai proventi derivanti dal comma 7, lettera f), dell'articolo 1, derivanti dagli accertamenti e dalle ispezioni sugli impianti termici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 74/2013, si dispone che una quota degli stessi, pari ad euro 100.000,00, è riversata annualmente alla Regione al fine di assicurare l'istituzione e la gestione del Catasto di cui di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013. Sul bilancio regionale, il predetto importo deve essere versato all'entrata del bilancio della Regione



nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie" e, per quel che concerne la spesa, è iscritto nel "Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici", da istituirsi nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche".

Il Direttore della Direzione regionale  
*"Programmazione, bilancio, demanio e patrimonio"*  
DOTT. MARCO MARAFINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Marafini", written in a cursive style.